

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2757

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA VITO, LARUSSA, PENAZZATO, NEGRARI, BADALONI MARIA, QUINTIERI, PAGLIUCA, TROISI, PINTUS, SAMMARTINO, VILLA, GITTI, DIECIDUE, PERDONÀ, CALVI, VISCHIA, FANELLI, CONCETTI, PEDINI, DE MARTINO CARMINE, FACCHIN

Annunziata il 28 febbraio 1957

Norme di integrazione interpretativa relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli Enti locali in possesso delle benemerienze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, nelle more dell'applicazione della speciale legge, in ordine alla sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato, sono scaturite infinite sperequazioni, per sanare le quali si è dovuto provvedere con la legge di delega.

Altra categoria, che deve formare oggetto di particolare attenzione, è quella degli Enti locali, poiché il personale da essi dipendente attende, da tempo, un provvedimento che riunisca il decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61 e la legge 8 marzo 1949, n. 99, che tante lamentele hanno suscitato con la loro applicazione.

In tale occasione, l'interprete delle congiunte disposizioni legislative, pare abbia voluto limitare il beneficio introdotto dal legislatore, facendo consistere lo stesso nel solo abbreviamento del servizio utile per poter aspirare a partecipare ai concorsi interni per titoli. E, mentre per il personale di ruolo non si è preteso l'esercizio delle mansioni, ritenendo sufficiente il possesso del titolo di studio per essere sistemato nella categoria superiore, per quello avventizio si è, invece, preteso an-

che la dimostrazione dell'esercizio delle mansioni per i posti messi a concorso.

La presunta esenzione del personale di ruolo organico dall'obbligo dell'espletamento delle mansioni configurate nel gruppo A o B è nata dal supposto silenzio della legge n. 99, la quale, mentre ha esteso al medesimo il beneficio stabilito dal decreto legge n. 61, lo ha sottratto agli indifesi avventizi (reduci, combattenti, vedove ed orfani di guerra, mutilati ed invalidi di guerra), con l'incauta collaborazione dell'interprete delle norme in esame.

Le leggi speciali in esame avevano, come hanno, il compito di agevolare quanti, in guerra, avevano adempiuto ai propri doveri.

Il Consiglio di Stato, nel lamentare la poca chiarezza delle disposizioni in questione, ha sostenuto che non si può, con certezza, dire che il legislatore abbia voluto indicare nel testo della legge il titolo di studio, come il solo requisito che il dipendente di ruolo debba possedere per fruire dei benefici della legge speciale.

Il Consiglio comunale di Roma, infatti, preoccupato di sanare una simile disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti av-

ventizi provvisti di benemerenze belliche, votò, a suo tempo, all'unanimità, un ordine del giorno, con il quale fece appello al Parlamento, affinché venisse emanata una apposita legge integrativa atta a consentire l'accoglimento delle legittime aspirazioni dei combattenti, reduci, mutilati, invalidi, orfani e vedove di guerra.

È, perciò, necessario restituire il valore alla legge per consentire a tali benemerite categorie di godere del medesimo beneficio goduto dal personale di ruolo, che, sebbene privo

di titoli bellici, è stato inquadrato nella categoria superiore, corrispondente al titolo di studio posseduto.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi, che ci siamo fatti promotori della presente proposta di legge, la quale, sviluppata sui presupposti giuridici del decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61 e della legge 8 marzo 1949, n. 99, qualora approvata, costituirà un tangibile atto di riparazione a favore dei dipendenti dagli Enti locali che hanno benemeritato dalla Patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale, comunque assunto e denominato, degli Enti locali indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso delle benemerenze belliche, nonché in servizio e con l'anzianità previsti dall'articolo 3 del precitato decreto sono estesi, con analoga decorrenza, prescindendo dalle mansioni, i benefici goduti dal personale di ruolo, in applicazione della legge 8 marzo 1949, n. 99, per il passaggio ai posti di categoria corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Qualora le disponibilità degli organici non consentano il loro totale assorbimento, saranno sistemati, in soprannumero, nei rispettivi gradi da conferirsi a seguito di revisione di carriera, per effetto della presente legge, lasciando alle singole Amministrazioni la facoltà di adottare, successivamente, gli opportuni provvedimenti per rientrare nei limiti dell'organico prescritto.